



FOGLIO D'INFORMAZIONE

Previdenza per la vecchiaia 2020

Età di riferimento, anticipazione e rinvio della rendita

Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. Tra i punti essenziali si annoverano l'armonizzazione dell'età di riferimento per la riscossione della rendita nel 1° e nel 2° pilastro per le donne e per gli uomini e una maggiore flessibilità per il ritiro dalla vita professionale. La presente scheda informativa descrive e spiega le misure previste al riguardo.

Età di pensionamento, anticipazione e rinvio della rendita: disciplinamento attuale

Attualmente l'età ordinaria di pensionamento nell'AVS e nella previdenza professionale è fissata a 65 anni per gli uomini e a 64 per le donne. Nei loro regolamenti, tuttavia, gli istituti di previdenza del 2° pilastro possono prevedere età diverse.

Nell'AVS è prevista la possibilità di riscuotere la rendita uno o due anni prima dell'età ordinaria di pensionamento, ovvero a 63 o 64 anni per gli uomini e a 62 o 63 anni per le donne. In tal caso, la durata di riscossione maggiore è compensata con una riduzione della rendita, operata con l'applicazione di un'aliquota di riduzione del 6,8 per cento per anno di anticipazione.

Coloro che intendono riscuotere la rendita AVS dopo il raggiungimento dell'età legale di pensionamento possono rinviare la riscossione della rendita intera per cinque anni (gli uomini fino ai 70 anni e le donne fino ai 69). La rendita deve essere rinviata di almeno un anno, dopodiché può essere richiesta in qualsiasi momento per l'inizio del mese successivo. La durata di riscossione minore è compensata con un supplemento sulla rendita, compreso rispettivamente tra il 5,2 e il 31,5 per cento in caso di rinvio minimo e di rinvio massimo. Coloro che continuano a esercitare un'attività lucrativa continuano anche a pagare contributi, a condizione che il reddito annuo sia superiore a 16 800 franchi.

Gli istituti di previdenza del 2° pilastro hanno la facoltà di offrire varie possibilità per l'anticipazione, il rinvio e la riscossione parziale della rendita. Attualmente l'anticipazione della rendita della previdenza professionale è consentita al più presto dall'età di 58 anni; il suo rinvio e ulteriori versamenti al 2° pilastro sono possibili solo se si continua ad esercitare l'attività lucrativa. In caso di anticipazione si applica una riduzione della rendita, mentre in caso di rinvio un aumento.

Il momento del pensionamento effettivo

Da alcuni studi recenti¹ è emerso che il momento della cessazione dell'attività lucrativa è determinato non solo dall'età legale di pensionamento ma anche dalle risorse disponibili, dalle scelte personali, dalla politica del datore di lavoro in materia di personale e dalla situazione sul mercato del lavoro. Attualmente circa il

¹ Judith Trageser, Stefan Hammer, Juliane Fliedner, «Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 11/12, Berna 2012 (disponibile in tedesco, con riassunto in italiano); Michel Kolly, «Ältere Personen und Arbeitsmarktbeteiligung», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit – Materialband zum Forschungsbericht Nr. 11/12, 2012.

40 per cento delle persone attive va in pensione prima di raggiungere l'età legale e circa un terzo continua a lavorare anche dopo (tre quarti come indipendenti e molti a tempo parziale o con funzioni specifiche). L'età legale di pensionamento corrisponde dunque al momento del pensionamento effettivo solo per circa un quarto dei lavoratori: in media, gli uomini interrompono l'attività lucrativa a 64,1 anni e le donne a 62,2.

I lavoratori più anziani sono spesso disposti a lavorare più a lungo se le condizioni di lavoro sono buone. Le imprese sono interessate ad assumere persone che hanno superato l'età di pensionamento quando occorre garantire un trasferimento di conoscenze e di competenze. In ogni caso, vi è un grande interesse a rendere più flessibili le condizioni per la riscossione della rendita.

Età di riferimento a 65 anni invece che età di pensionamento a 64/65 anni

Con la riforma, il concetto di «età di pensionamento» è sostituito con quello di «età di riferimento». L'età di riferimento determina il momento in cui una prestazione di vecchiaia viene pagata senza riduzioni né supplementi. Essa è fissata a 65 anni per le donne e per gli uomini, sia nel 1° che nel 2° pilastro e fungerà da parametro anche per il coordinamento con le altre assicurazioni sociali.

L'età di riferimento delle donne sarà innalzata gradualmente di due mesi l'anno dai 64 ai 65 anni. Il fatto di lavorare un anno in più determinerà un aumento dell'aver di vecchiaia nella previdenza professionale e quindi un miglioramento della rendita per le donne compreso tra il 4 e il 5 per cento, risultato della maggior durata del processo di risparmio e della corresponsione di interessi. Per quasi un quinto delle donne assicurate nel 2° pilastro, l'età di pensionamento regolamentare è già oggi di 65 anni.

Un aumento generalizzato dell'età di riferimento oltre i 65 anni non è compatibile con la situazione attuale del mercato del lavoro. Lo studio menzionato in precedenza ha infatti mostrato che, ad oggi, i datori di lavoro non sono pronti ad impiegare un numero maggiore di lavoratori più anziani e respingono in maggioranza un aumento generalizzato dell'età di pensionamento oltre i 65 anni. Anche dai sondaggi di opinione² emerge regolarmente un netto rifiuto di un aumento dell'età di pensionamento a livello generale, mentre l'armonizzazione a 65 anni e la flessibilizzazione suscitano il consenso della maggior parte delle persone.

Impostazione flessibile del pensionamento

In seguito alla riforma, sia gli uomini che le donne potranno riscuotere la rendita AVS a partire dal compimento dei 62 anni o rinviarla fino al 70° anno di età. Gli anni di anticipazione saranno quindi portati dagli attuali due a tre e gli uomini potranno riscuotere la rendita un anno prima; il periodo di rinvio resta invariato per tutti a cinque anni. La riscossione anticipata potrà iniziare in qualsiasi mese e il rinvio terminare in qualsiasi mese. Inoltre, gli assicurati saranno liberi di scegliere se riscuotere la totalità della rendita o solo una parte; quest'ultima potrà essere compresa tra il 20 e l'80 per cento e potrà essere modificata una volta fino alla riscossione della rendita intera. Questo consentirà ai singoli assicurati di combinare la riscossione della rendita e l'esercizio dell'attività lucrativa in base alle loro esigenze, con la possibilità di un passaggio graduale al pensionamento tra i 62 e i 70 anni in tre tappe. Inoltre, il pagamento di contributi dopo l'inizio della riscossione anticipata permetterà di aumentare la parte di rendita non ancora riscossa, al massimo fino a concorrenza dell'importo della rendita massima, una possibilità che oggi non è prevista.

Come previsto dal diritto vigente, la rendita AVS anticipata sarà ridotta secondo principi attuariali, mentre sulla rendita rinviata sarà versato un supplemento; in caso di anticipazione o rinvio di una parte soltanto della rendita, la riduzione o il supplemento si applicherà solo a questa parte.

Con la riforma, in caso di riscossione anticipata della rendita, per il calcolo della medesima saranno computati anche gli anni di contribuzione mancanti.

² Per esempio il monitoraggio sulla previdenza per la vecchiaia 2014 (<http://www.gfsbern.ch/de-ch/Detail/altersvorsorgemonitor-2014-5146>) e il sondaggio Vimentis 2013 (<http://www.vimentis.ch/d/umfrage/ergebnisse/>).

Nei limiti del possibile, le prescrizioni della previdenza professionale saranno armonizzate con la soluzione flessibile prevista nell'AVS. Anche gli istituti di previdenza dovranno consentire ai loro assicurati di riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia a partire dai 62 anni e di rinviarle fino ai 70 anni. La riscossione prima dei 62 anni sar  ammessa solo in situazioni particolari quali ristrutturazioni aziendali e licenziamenti collettivi, o se non sar  possibile continuare l'attivit  lavorativa per motivi di sicurezza pubblica, oppure in caso di soluzioni pensionistiche finanziate collettivamente, come ad esempio quelle applicate dal 2006 nel settore edile.

Anche gli istituti di previdenza dovranno offrire la possibilit  di riscuotere la rendita di vecchiaia in almeno tre tappe, prevedendo un primo versamento pari almeno al 20 per cento in caso di anticipazione; per la liquidazione in capitale sono possibili al massimo tre versamenti. La riscossione anticipata della totalit  della rendita presuppone la cessazione dell'attivit  lucrativa presso il datore di lavoro il cui istituto di previdenza deve versare una prestazione di vecchiaia o l'ulteriore conseguimento di un reddito inferiore al salario minimo per la previdenza professionale. Sar  tuttavia possibile continuare a lavorare presso un altro datore di lavoro o riprendere successivamente l'attivit  presso lo stesso.

La rendita della previdenza professionale potr  essere rinviata solo a condizione che si prosegua un'attivit  lucrativa in misura corrispondente.

Per motivi di carattere attuariale, in caso di anticipazione della rendita si applicher  un'aliquota di conversione pi  bassa e in caso di rinvio una pi  alta. La rendita della previdenza professionale potr  essere anticipata o rinviata indipendentemente dal fatto che simultaneamente lo sia anche la rendita AVS.

Adeguamenti in materia di obbligo contributivo

Nell'AVS gli assicurati continueranno ad essere tenuti al pagamento di contributi fintantoch  eserciteranno un'attivit  lucrativa, ma d'ora in poi lo saranno senza franchigia. Per gli indipendenti l'obbligo contributivo terminer  al pi  presto con la riscossione della rendita intera e non pi  al raggiungimento dell'et  di riferimento. Coloro che riscuoteranno la rendita intera prima dei 65 anni e non conseguiranno pi  alcun reddito non saranno quindi pi  tenuti a pagare contributi AVS, contrariamente a quanto avviene oggi.

Nella previdenza professionale l'obbligo contributivo legale terminer  quando si raggiunger  l'et  di riferimento o se il reddito sar  inferiore al salario minimo stabilito; questo far  s  che le persone che intendono continuare a lavorare (a tempo pieno o parziale) diventino pi  interessanti per i datori di lavoro. Gli istituti di previdenza potranno tuttavia prevedere nei loro regolamenti la possibilit  di continuare a versare contributi fino alla cessazione dell'attivit  lucrativa, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'et  di riferimento, consentendo cos  un'ulteriore alimentazione dell'aver di vecchiaia.

Regolamentazione speciale per le persone con una lunga carriera lavorativa e redditi modesti

Le persone che hanno iniziato a lavorare in giovane et  e hanno pagato a lungo contributi AVS svolgono molto spesso mestieri faticosi, percepiscono generalmente salari modesti e hanno una speranza di vita inferiore alla media³. Sono proprio queste persone che non possono permettersi di andare in pensione prima dell'et  di riferimento a causa della conseguente riduzione a vita della rendita. Per queste persone con una lunga carriera lavorativa e un salario annuo inferiore a circa 50 000 franchi⁴ (tre quarti delle quali sono donne) la riduzione della rendita sar  pertanto attenuata.

³ Philippe Wanner, «Mortalit  differentielle en Suisse 1990–2005», in Aspects de la s curit  sociale, rapporto di ricerca n. 10/12, Berna 2012 (disponibile in francese, con riassunto in italiano).

⁴ L'importo sar  definito in rapporto alla rendita AVS, in modo da consentirne l'adeguamento automatico nel quadro degli adeguamenti periodici delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Il limite massimo sar  fissato a 3,5 volte la rendita minima AVS, ovvero, attualmente, 49 140 franchi.

In primo luogo, nel calcolo della rendita saranno computati i cosiddetti «anni di gioventù». Attualmente questi contributi (versati a 18, 19 e 20 anni) possono essere computati solo per colmare lacune contributive sorte fino alla riscossione della rendita. D'ora in poi potranno esserlo anche per colmare lacune contributive sorte nel periodo di riscossione anticipata della rendita, a condizione che non siano già stati impiegati per compensare altre lacune contributive. Più il reddito determinante sarà basso, maggiore sarà il numero di anni di gioventù computabili.

<i>Fino a un reddito massimo equivalente a...</i>	<i>Numero massimo di anni di gioventù computabili</i>
2,5 volte la rendita minima AVS (fr. 35 100)	3 (36 mesi di contribuzione)
3 volte la rendita minima AVS (fr. 42 120)	2 (24 mesi di contribuzione)
3,5 volte la rendita minima AVS (fr. 49 140)	1 (12 mesi di contribuzione)

Una persona che guadagna meno di 35 000 franchi e ha pagato contributi all'AVS sin dal 18° anno di età potrà dunque andare in pensione a 62 anni facendo valere una carriera contributiva completa. In mancanza di questa compensazione, la sua rendita AVS sarebbe più bassa del 6,8 per cento⁵.

In secondo luogo, la deduzione in caso di anticipazione sarà attenuata. In tal modo si terrà conto del fatto che le persone interessate vivono mediamente meno a lungo e riscuotono quindi la rendita per un periodo di tempo più breve.

<i>Riscossione della rendita a ...</i>	<i>Aliquota di riduzione ordinaria</i>	<i>Aliquota di riduzione ridotta</i>
62 anni	11,4 %	6,1 %
63 anni	7,9 %	2,1 %
64 anni	4,1 %	0,0 %

Di seguito sono presentati due esempi concreti.

Esempio 1: una persona che consegue un reddito di 45 000 franchi e ha pagato contributi AVS a partire dal 20° anno di età potrà andare in pensione un anno prima dell'età di riferimento senza che la sua rendita AVS sia ridotta, poiché il suo anno di gioventù compensa l'anno di contribuzione mancante a 64 anni e l'aliquota di riduzione per un anno di anticipazione è dello 0 per cento.

Esempio 2: un'altra persona, che ha pagato contributi AVS sin dal 18° anno d'età e consegue un reddito di soli 35 000 franchi, potrà riscuotere la rendita AVS a 62 anni, con una riduzione del 6,1 per cento. Se guadagnasse più di 50 000 franchi, la riduzione della sua rendita sarebbe pari a 3 volte il 2,27 per cento a causa dei tre anni di contribuzione mancanti tra il 62° e il 65° anno, e l'11,4 per cento a compensazione della durata di riscossione più lunga, per una riduzione complessiva del 17,4 per cento [= 1 – (1 – 3 * 2,27%) * (1 – 11,4%)].

Affinché le persone che percepiscono un salario basso solo a causa di un grado d'occupazione ridotto possano essere escluse dalla regolamentazione speciale, quest'ultima sarà applicata solo a coloro che:

- nei dieci anni precedenti la riscossione della rendita hanno esercitato un'attività lucrativa e per almeno cinque di questi hanno percepito un salario che dà diritto all'applicazione della regolamentazione speciale (cfr. tabella precedente);
- nei dieci migliori anni di contribuzione percepivano un salario non superiore a una volta e mezza quello degli ultimi dieci anni di contribuzione, il che permette di evitare che il grado d'occupazione venga ridotto poco prima della riscossione della rendita per poter approfittare della regolamentazione speciale;

⁵ Per il calcolo della rendita vengono computati gli anni di contribuzione totalizzati tra i 21 e i 65 anni; una carriera contributiva completa comprende dunque 44 anni. Di conseguenza, un anno mancante comporta una riduzione della rendita del 2,27 per cento (100/44); in caso di tre anni mancanti, la riduzione è del 6,8 per cento.

-
- insieme al coniuge o al partner non guadagnano più del doppio dell'importo massimo che dà diritto all'applicazione della regolamentazione speciale.

Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di applicare la regolamentazione speciale anche ai disoccupati, a coloro che non hanno più diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o alle persone incapaci al guadagno, se non raggiungono gli anni di attività lavorativa necessari prima della riscossione della rendita.

Informazioni

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Settore Comunicazione, tel. 058 462 77 11,
kommunikation@bsv.admin.ch.